

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1420	0603 10 51	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati : — freschi : — dal 1° novembre al 31 maggio — dal 1° giugno al 31 ottobre	55	15,4
	0603 10 53			dal 1° novembre al 31 dicembre
	0603 10 55			
	0603 10 61			
	0603 10 65			
	0603 10 69			
	0603 10 11			
	0603 10 13			
	0603 10 15			
	0603 10 21			
	0603 10 25			
0603 10 29		13,9	dal 1° gennaio al 31 maggio	
			19,6	dal 1° giugno al 31 ottobre

Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna ed il Portogallo applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

2. La concessione del beneficio dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può essere interrotta, per le rose a fiore grande e per quelle a fiore piccolo, nonché per i garofani uniflori e multiflori, ove si constata che le condizioni di prezzo stabilite dal regolamento (CEE) n. 4088/87 non sono rispettate nella Comunità.

In questi casi la Commissione ripristina, mediante regolamenti, la riscossione, per i prodotti in causa, dei dazi della tariffa doganale comune e rimette eventualmente in applicazione il presente regolamento alle date e per i prodotti e periodi indicati nei regolamenti in questione.

3. Se talune importazioni di prodotti che beneficiano del contingente tariffario in questione sono effettuate, oppure sono previste, entro un periodo massimo di quattordici giorni calendario, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

4. Se detto Stato membro non utilizza le quantità prelevate entro i quattordici giorni di cui al paragrafo 3, esso riversa, non appena possibile, i quantitativi non utilizzati mediante telex indirizzato alla Commissione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, rendano possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in causa la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consenta il saldo del volume contingente.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in causa ai loro prelievi man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate in osservanza delle condizioni stabilite al paragrafo 3.

Articolo 3

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni del prodotto in causa effettivamente imputate al contingente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS